



CITTA' DI FELTRE

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza n. 24 del 29/09/2017

- U. O. Polizia Locale

Oggetto: Attuazione Piano Urbano del Traffico (P.G.T.U). Istituzione di Zona a Traffico Limitato in via XXXI Ottobre - Largo Castaldi - via Monte Cauriol - via Marco - via Garibaldi n.2 e n.2/a. Istituzione Zona a Velocità Limitata a 30 km/h nell'area centrale compresa tra via Bagnol Sur Ceze, via Panoramica, viale Montegrappa, via XIV Agosto 1866, via Carlo Rizzarda.

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Feltre ha avviato un progetto di ridefinizione e riqualificazione della mobilità sostenibile del centro urbano (nella sua dimensione allargata di ambito compreso tra le tre rotonde della Culliada a ovest, della stazione a sud e di Pasquer a nord).

A tal fine con Deliberazione di Giunta Municipale n. 83 in data 26/05/2015 è stato adottato il Piano Generale del Traffico Urbano, successivamente e definitivamente approvato, a seguito delle osservazioni presentate, con Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 20 luglio 2015

Considerato che l'obiettivo dell'amministrazione comunale è rivolto al perseguire una mobilità alternativa che privilegia, in particolare nell'ambito urbano, l'uso di mezzi a basso impatto ambientale, nell'intento di migliorare anche in questo aspetto la qualità della vita, promuovendo e favorendo le forme di aggregazione anche attraverso l'istituzione delle isole ambientali, percorsi ciclo pedonali, zone pedonali, rispettando e nel contempo per quanto possibile coniugando, l'ambiente e le esigenze legittime della vita cittadina.

Ravvisato inoltre che successivamente all'approvazione del PGTU l'Amministrazione ha provveduto alla realizzazione di una serie di interventi in attuazione del Piano, con particolare riguardo agli interventi definiti per l'accessibilità al centro ed alla cittadella murata.

In particolare, per quanto riguarda le vie XXXI ottobre e Largo Castaldi, ha realizzato tutte le azioni previste come *"interventi prioritari da attuare nel breve termine"* dal PGTU (punti 14.2 e 14.3) prima della sua scadenza, ed ha quindi inteso procedere all'implementazione delle azioni, in coerenza con i presupposti strategici del PGTU (diminuzione dei veicoli in centro città).

Ha quindi sperimentato dapprima l'area ciclo-pedonale nei fine settimana e in seconda battuta, come dichiarato nel programma elettorale presentato alla cittadinanza in occasione delle recenti elezioni amministrative, in tutti i giorni della settimana durante i mesi estivi del 2017.

L'Amministrazione ritiene che la sperimentazione effettuata abbia avuto esito positivo, sia dal punto di vista del sistema della mobilità che del miglioramento delle condizioni di fruibilità del centro cittadino da parte di pedoni, ciclisti, famiglie. Si ritiene pertanto che ci siano i presupposti per proseguire nella direzione intrapresa, contestualizzandola nel processo dinamico di aggiornamento del PGTU, attraverso il consolidato confronto con la cittadinanza ed il pronunciamento finale da parte del Consiglio Comunale in tempi brevi.

Considerato che con la deliberazione della Giunta municipale n.182 del 18/09/2017 ha dato mandato al Sindaco di provvedere con specifica Ordinanza alla disciplina dell'area in oggetto;

Considerato che gli indirizzi del presente atto hanno carattere di urgenza ed hanno valenza temporanea fino alla raccolta dei dati per consentire il confronto sull'andamento delle dinamiche dei flussi veicolari tra i dati storicizzati, già in possesso dell'amministrazione, ed i nuovi flussi che si ritiene monitorare in questo primo periodo con l'inizio dell'anno scolastico, il rientro dalle ferie estive e quindi la massima pressione del traffico sui nodi della viabilità cittadina, per i necessari aggiornamenti del P.G.T.U. e le conseguenti scelte dell'amministrazione per la definitiva disciplina della viabilità cittadina;

Ritenendo di individuare nella disciplina di traffico stradale come zona a traffico limitato (ztl), l'attuale "Zona 20" prevista nel vigente P.G.T.U. in via XXXI Ottobre, Largo Castaldi. Il provvedimento di istituzione di ztl, che nel vigente codice della strada è indicato e definito all'art. 3 comma 1 punto 54) zona a traffico limitato: "*area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli*", si ritiene possa essere il provvedimento con cui meglio garantire la sicurezza della circolazione dei pedoni, la salvaguardia delle necessità dei residenti e aventi titolo, più in generale, il rispetto dell'ordine pubblico, del territorio, del patrimonio ambientale e culturale, tenuto anche conto degli effetti che una ridotta presenza di veicoli in circolazione ha sulla salute pubblica;

Con il presente atto l'Amministrazione Comunale definisce inoltre i criteri con i quali è rilasciato l'apposito contrassegno agli aventi diritto nelle vie ricomprese in tutta l'area definita "Zona a Traffico Limitato", per tutto il periodo di vigenza della stessa.

L'amministrazione, con il presente atto, attua la moderazione del traffico come prevista al paragrafo 9.1 del P.G.T.U. con l'istituzione di una **Zona a Velocità Limitata a 30 km/h** nell'area interna compresa tra via Bagnol Sur Ceze, via Panoramica, viale Montegrappa, via XIV Agosto 1866, via Carlo Rizzarda.

Richiamati atti precedenti

- Delibera di Giunta Municipale n.125 del 29/07/2014 avente per oggetto: "Opere, allestimenti ed impianti tecnologici funzionali alla mobilità sostenibile nel centro urbano e storico di Feltre. Approvazione progetto esecutivo."
- Deliberazione di Giunta Municipale n. 83 in data 26/05/2015 adozione del Piano Generale del Traffico Urbano
- Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 20 luglio 2015 approvazione in via definitiva del P.G.T.U.
- Delibera di Giunta Municipale n.140 del 07/08/2015 avente per oggetto:"Progetto strategico regionale per la rivitalizzazione dei centri storici e urbani e la riqualificazione delle attività commerciali. Progettazione esecutiva di opere, allestimenti tecnologici, segnaletica di indirizzamento arredo urbano finalizzati a supportare gli interventi per la riqualificazione del Centro di Feltre. CUP J96J14000330006."
- Delibera di Giunta Municipale n.152 del 27/08/2015 avente per oggetto:"Recupero della funzione attrattiva dei centri urbani e accrescimento della loro vitalità economico sociale. Riqualificazione spazi pubblici comunitari. Approvazione progetto esecutivo. CUP J94E14000340000 - fascicolo VE53P065."
- Deliberazione di Giunta Municipale n. 182 in data 18/09/2017 avente per oggetto "Analisi andamento e gestione flussi traffico – valutazioni e indirizzi";

Normativa/regolamenti di riferimento

- Artt. 3, 5, 6, 7, 36, 155, 158, 177, 188, 190 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285, le successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 -Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;

- Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi sulla proposta di deliberazione;
- art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del 27/12/2012;
- Statuto comunale.

Attesa la propria competenza in base al comma 9 dell'art. 7 del codice della strada, che prevede, relativamente alla disciplina delle ztl, che " *in caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta* ".

ORDINA

1. le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. **di istituire una "Zona a Traffico Limitato" con validità temporanea a decorrere dalle ore 23.00 dell'01/10/2017 fino all'adozione del provvedimento definitivo da parte della giunta comunale, delimitandone l'estensione come segue:**
 - 1.1 via XXXI Ottobre,
 - 1.2 Largo Castaldi,
 - 1.3 via Monte Cauriol, fino all'intersezione con via Marco
 - 1.4 via Marco
 - 1.5 via Garibaldi limitatamente ai civici 2 e 2/a;
3. Ogni riferimento a "Zona a Traffico Limitato" o abbreviato "ZTL" nel presente atto si deve intendere quella delimitata al punto 2.;
4. **di regolamentare la "Zona a Traffico Limitato" secondo i seguenti criteri:**
 - 1.1 la precedenza generalizzata per i pedoni rispetto ai veicoli;
 - 1.2 limitazione della Velocità a 20 km/h su tutta la viabilità dell'area della "Zona a Traffico Limitato";
 - 1.3 l'accesso e la circolazione è consentito ai pedoni anche se muniti di pattini, tavole con ruote od altri acceleratori di andatura e alle seguenti categorie di veicoli:
 - 1.3.1 velocipedi;
 - 1.3.2 veicoli in uso a residenti/frontisti con disponibilità di posto auto in area privata, titolari di autorizzazione di seguito denominata "permesso ZTL solo transito";
 - 1.3.3 veicoli in uso a soggetti titolari di attività economiche o associazioni che necessitano di svolgere operazioni di carico/scarico all'interno della ZTL, titolari di autorizzazione di seguito denominata "permesso ZTL carico/scarico", nelle fasce orarie di seguito indicate al punto 1.7;
 - 1.3.4 senza autorizzazione "permesso ZTL solo transito" o "permesso ZTL carico/scarico", in quanto già titolari di altra autorizzazione particolare o status personale e/o lavorativo, ai seguenti:
 - 1.3.4.1 veicoli al servizio delle persone invalide muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art.188 del D.lg.30-04-1992 n.285;
 - 1.3.4.2 veicoli citati nell'art. 177 del C.d.S.;

- 1.3.4.3 veicoli in uso alla Pubblica Amministrazione riconoscibili dalla targa, dallo stemma o da altro contrassegno identificativo;
 - 1.3.4.4 veicoli in uso alle aziende erogatrici di servizi pubblici riconoscibili dalla scritta relativa all'azienda di appartenenza;
 - 1.3.4.5 veicoli del soccorso stradale e quelli attrezzati per la rimozione forzata dei veicoli;
 - 1.3.4.6 veicoli scortati dalle forze dell'ordine anche in borghese;
 - 1.3.4.7 veicoli in servizio degli istituti di vigilanza e mezzi blindati per il trasporto dei valori;
 - 1.3.4.8 veicoli in uso agli operatori dei mercati settimanali titolari di posteggio all'interno della ZTL, nell'orario e giornate di mercato/fiere/eventi;
 - 1.3.4.9 veicoli di categoria N di cui all'art.47 comma 2 lett c) del D.Lgs 30/04/1992 n.285 e s.m.i. e motoveicoli destinati al trasporto di cose aventi massa complessiva a pieno carico inferiore alle 3,5 t, compresi quelli diretti in centro storico che per limiti dimensionali non possono transitare per Port'Oria, nelle fasce orarie di seguito indicate al punto 1.7;
 - 1.3.4.10 Titolari di “permesso di deroga al transito” con percorso autorizzato all'interno della ZTL rilasciato a veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. con gli orari in esso indicati;
 - 1.3.5 veicoli in uso a soggetti che dichiarino particolari esigenze elencate al punto 4.1.12 con le modalità ivi previste;
- 1.4 L'accesso/uscita dalla Zona a Traffico Limitato per gli autorizzati sarà disciplinato a **senso unico alternato** di circolazione da via Garibaldi ed a **senso unico alternato** da via Monte Cauriol, accesso a **senso unico** di circolazione da via Liberazione e da via XXXI Ottobre, se il varco meccanizzato è aperto.
- La circolazione dei veicoli all'interno della ZTL sarà disciplinata a doppio senso di marcia. **L'uscita** dalla ZTL sarà disciplinato a **senso unico** per il percorso più breve verso via Marco, Piazzetta Della Lana, via Valderoa, Porta Imperiale;
- 1.5 La sosta all'interno della Zona a Traffico Limitato fuori da eventuali appositi stalli individuati sarà vietata permanentemente con possibilità di rimozione forzata dei veicoli, fatte salve le operazioni di carico/scarico come descritte al punto 4.1.6 e le altre particolari deroghe previste;
- 1.6 i titolari di “permesso ZTL carico/scarico” indicato al punto 4.1.3.3 ed i veicoli delle categorie indicate al punto 4.1.3.4 hanno titolo ad accedere nella ZTL e sostare sul lato della carreggiata per un massimo di 20 minuti, con operatore presente impegnato in modo dinamico ad operazioni di carico/scarico, ove ciò sia possibile senza intralcio alla circolazione e rispettando il Codice della Strada;
- 1.7 i veicoli indicati ai punti 4.1.3.3 (titolari di permesso ZTL carico/scarico), 4.1.3.4.09 e 4.1.3.10 (veicoli adibiti a trasporto cose per carico/scarico con eventuale deroga al transito per limiti di massa se dovuta) possono accedere e sostare operativamente, senza intralcio alla circolazione con le modalità descritte al punto 4.1.6, accedendo esclusivamente nell'area ZTL nelle seguenti fasce orarie:
- 1.7.1 dalle ore 05.00 alle 09.00;
 - 1.7.2 dalle ore 13.00 alle 15.00;
- 1.8 i titoli indicati al punto 4.1.3.2 denominati “permesso ZTL solo transito” sono rilasciati gratuitamente (solo spese rimborso contrassegno) ai seguenti soggetti purché

titolari o aventi la disponibilità di posto auto su area privata internamente alla Zona a Traffico Limitato:

- 1.8.1 residenti anagrafici;
- 1.8.2 domiciliati;
- 1.8.3 ai possessori di seconda casa;
- 1.8.4 a coloro che siano in grado di dimostrare l'effettiva abituale dimora;

1.9 i titoli indicati al punto 4.1.3.3 denominati "permesso ZTL carico/scarico" sono rilasciati gratuitamente (solo spese rimborso contrassegno) in numero di uno per ogni veicolo, non di categorie indicate ai punti 4.1.3.4.09 e 4.1.3.10, in uso ai seguenti soggetti che per la quantità e/o qualità della merce movimentata avessero la necessità ricorrente di accedere alla Zona a Traffico Limitato:

- 1.9.1 attività economiche aventi sede legale o operativa all'interno della ZTL;
- 1.9.2 associazioni regolarmente costituite aventi sede legale o operativa all'interno della ZTL;
- 1.9.3 alle ditte regolarmente iscritte al Registro Ditte della C.C.I.A.A. che effettuano servizio domiciliare di carattere igienico/sanitario per il periodo di durata dello stesso nell'area Zona a Traffico Limitato con possibilità di accesso all'area ZTL negli orari del servizio compatibilmente con il traffico pedonale in atto;

1.10 nel caso di veicoli cointestati, l'ufficio rilascia un unico permesso ZTL;

1.11 i soggetti che soggiornano almeno una notte presso strutture ricettive presenti all'interno delle ZTL sono autorizzati al solo transito per accedere/recedere dalla struttura medesima, previo comunicazione al Comando Polizia Locale;

1.12 i seguenti soggetti che abbiano la necessità di accedere alla ZTL, possono procedere previa presentazione della AUTOCERTIFICAZIONE ZTL DICHIARAZIONE ai sensi dell'at. 47 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 attestante le proprie qualità, scegliendo tra quelle indicate che danno origine al diritto ad accedere alla ZTL. Dovrà indicare i veicoli con i quali si intende farne uso e il tempo strettamente necessario, esibendo poi sul veicolo copia dell'autocertificazione stessa timbrata dal Comando Polizia Locale con le modalità previste dal punto 4.1.16:

- 1.12.1 per la quantità e/o qualità della merce movimentata, un solo accesso tempo sosta carico scarico/massimo 20 minuti;
- 1.12.2 trasporto di persone con temporaneo impedimento della deambulazione, durata massima permesso 40 giorni, tempo sosta carico scarico/massimo 20 minuti;
- 1.12.3 rappresentanti di commercio con campionario pesante o ingombrante, tempo sosta carico scarico/massimo 60 minuti;
- 1.12.4 imprese cui è stata rilasciata concessione OSAP in ZTL per lavori o traslochi per transiti fuori fasce orarie accesso carico/scarico;
- 1.12.5 Imprese Artigiane e assimilate che per interventi di manutenzione urgente, tempo sosta carico scarico/massimo 60 minuti;
- 1.12.6 accesso a posto auto privato di cui l'interessato ha la temporanea disponibilità;
- 1.12.7 servizi di pubblica utilità temporanei;
- 1.12.8 sussistenza temporanea dei requisiti previsti per il rilascio di contrassegni permanenti;

1.12.9 con veicoli diversi da quelli indicati al punto 4.1.3.4.09, un solo accesso: Case di riposo, Imprese Funebri, Associazioni benefiche e/o di assistenza senza scopo di lucro, Associazioni religiose, Trasporto di materiali preziosi, armi o materiale esplosivo, Trasporto medicinali urgenti, Aziende di servizio pubblico o concessionarie di servizio pubblico qualora non munite di scritte o stemmi che li rendano identificabili, Filiali di banche con sede all'interno della ZTL, Corrieri espresso, Trasporto materiali deperibili;

1.13 i titoli autorizzativi denominati, “permesso ZTL solo transito” e “permesso ZTL carico/scarico” sono rilasciati dal Comando di Polizia Locale agli aventi titolo, previa presentazione della AUTOCERTIFICAZIONE ZTL DICHIARAZIONE ai sensi dell'art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 attestante le proprie qualità che danno origine al diritto al rilascio del permesso ZTL ed i veicoli con i quali si intende farne uso;

1.14 i titoli autorizzativi denominati “permesso ZTL solo transito” possono essere rilasciati con validità fino a revoca o superamento del presente atto. Sono revocati con la perdita dei requisiti previsti da parte del titolare. Nel caso di variazioni rispetto alla comunicazione originaria, l'avente diritto in possesso dei requisiti necessari presenterà, senza ritardo, al Comando di Polizia Locale, la documentazione comprovante le variazioni;

1.15 i titoli autorizzativi denominati “permesso ZTL carico/scarico” sono rilasciati con validità fino a cessate esigenze o con scadenza massima di un anno rinnovabili.

1.16 i contrassegni devono essere esposti in maniera visibile: la mancata esposizione o la parziale visualizzazione dei dati contenuti nel permesso equivale alla sosta senza titolo autorizzativo sanzionata come previsto dall'art.7 c.1 a) e c.13 e 158 c.2 l) e c.6 del D.L.vo 30/04/1992 n.285 e s.m.i. I permessi ZTL non possono essere usati per fini diversi da quelli per i quali sono stati rilasciati;

5. Nell'accedere all'area, i mezzi di soccorso e servizio, inclusi i mezzi della guardia medica, del personale medico sanitario durante i periodi di reperibilità o in visita a pazienti, utilizzano il varco più favorevole con modalità e cautele imposte dallo stato dei luoghi. In ogni caso è facoltà ed a valutazione degli operatori dell'emergenza di azionare la sbarra a chiusura della corsia di marcia riservata normalmente ai ciclisti e pedoni e prevista come corsia di emergenza per tutta la sua estensione;

6. **di istituire una Zona a Velocità Limitata a 30 km/h** nell'area centrale della Città di Feltre compresa tra via Bagnol Sur Ceze, via Panoramica, viale Montegrappa, via XIV Agosto 1866, via Carlo Rizzarda. Gli assi viabilistici principali sopra indicati, mantengono la limitazione di velocità a 50 km/h. Sono fatte salve eventuali ulteriori limitazioni localizzate, come la ZTL istituita con il presente atto, ove ragioni di sicurezza suggeriscono di abbassare comunque il limite di velocità;

7. di dare mandato al Settore Lavori pubblici - U.O. Manutenzione Strade e verde Pubblico di disciplinare a mezzo specifiche ordinanze le modalità di attuazione del presente provvedimento;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da proporsi entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza dello stesso al Ministero delle infrastrutture e Trasporti ai sensi degli artt. 37 del D.L.vo 285/1992 e 74 del D.P.R. 495/1992.

Sempre avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla diffusione o comunque dalla piena conoscenza dell'atto al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al P.d.R. entro 120 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza dell'atto.

Il Sindaco
Paolo PERENZIN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.